

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per la **Elmac II s.r.l.** (C.F. e P. IVA 01851140283, d'ora innanzi "Elmac II")
con sede in Rubano (PD), alla via G. Colombo 17, in persona del legale
rappresentante ing. Tiziano Tredese (C.F. TRDTZN46B17H625H),
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Federico Pernazza (Pec:
pernazza.federico@legalmail.it, fax n. 06/8551817, C.F.
PRNFRC66H20H501M) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Po n. 22 in Roma, giusta procura depositata unitamente al presente atto,

CONTRO

il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione
Generale Spettacolo** (di seguito "MIBACT"), in persona del *Ministro pro
tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei confronti

di **Riccardo Farneti** (C.F. FRNRRCR82H24C573L), con sede legale in Forlì
(FC), via San Lazzaro n. 6,

per l'annullamento

- previa sospensione cautelare, del decreto del Direttore Generale Spettacolo del
MIBACT del 03 dicembre 2020, n. 2185 (**Doc. 1**), pubblicato nel sito
istituzionale <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>, nella parte in cui è
stato disposto il respingimento dell'istanza, presentata dalla Elmac II e
identificata con il codice DOM-2020-27418-CESVAD-00001, tesa
all'ottenimento in favore della istante del contribuuto per acquisto di nuove
attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 –

Spettacolo Viaggiante – Art. 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i.;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

1. La ricorrente Elmac II è una società attiva nel settore degli spettacoli viaggianti.

2. In data 29.09.2020 la Elmac II presentava al MIBACT una domanda per l'attribuzione del contributo per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (D.M. 27 luglio 2017 n. 332, Art. 34), che veniva protocollata DOM-2020-27418-CESVAD-00001 (**Doc. 2**).

3. La predetta domanda era riferita all'acquisto da parte della Elmac II delle attrazioni:

- n. 1 Gioco al gettone azionato da ruspe;

- n. 5 Gioco al gettone azionato a mano;

- n. 2 Basket.

4. In seguito, con comunicazione del 19.10.2020 il MIBACT (**Doc. 3**) chiedeva a Elmac II la produzione di ulteriori documenti e chiarimenti su specifici profili inerenti la situazione societaria, in particolare il MIBACT osservava che *“in seguito all'intervenuta operazione di fusione mediante incorporazione della società Elmac Srl, venditrice delle attrazioni oggetto dell'acquisto, nella società Elmac II Srl, acquirente delle stesse nonché titolare dell'istanza di contributo di cui in oggetto, alla data di presentazione della domanda stessa non sussiste più la prescritta distinzione tra la ditta fornitrice, o costruttrice, o venditrice delle attrazioni e la società richiedente il contributo.*

Infatti, sia le suddette dichiarazioni che la stessa istanza di contributo risultano sottoscritte dalla stessa persona nella duplice qualità di venditore e di acquirente dei beni.

Parimenti, il contratto di vendita prot. n. 130-19/TT/fu del 02/10/2019 avente ad oggetto

“attrazioni da installare nel parco Lunafarm, è stato sottoscritto dalla stessa persona nella duplice qualità di venditore e di acquirente degli stessi beni.

Si richiedono, pertanto, esaustivi chiarimenti in merito”.

5. In data 28.10.2020 Elmac II (**Doc. 4**) forniva la documentazione richiesta assieme ad alcune osservazioni in merito ai profili evidenziati dal MIBACT. In particolare, riguardo alla fusione tra Elmac ed Elmac II, era precisato che la società Elmac, fusa per incorporazione nella società Elmac II, aveva come attività principale *“la progettazione, la produzione, la modifica, la riparazione e la vendita di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed elettroniche in genere e relative parti di ricambio ed accessori: l’assemblaggio, la vendita e la gestione di videogiochi, juke-box, flipper ed altre apparecchiature da intrattenimento”*. Elmac II riferiva, dunque, di aver acquistato le apparecchiature per le quali chiedeva il contributo dalla società venditrice Elmac, secondo le consuete condizioni praticate nel mercato di riferimento e in maniera valida ai fini dell’ottenimento del contributo ministeriale. Inoltre Elmac II precisava di essere iscritta nel registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 24.10.2013 e di svolgere le attività richieste dal bando da alcuni anni.

Da ultimo Elmac II illustrava come l’operazione di fusione avesse ragioni di carattere esclusivamente commerciale, di razionalizzazione dei costi, efficientamento e semplificazione della gestione d’impresa.

5. Elmac II riceveva, poi, dal MIBACT una comunicazione di preavviso di provvedimento negativo datata 11.11.2020 (**Doc. 5**). L’Amministrazione preannunciava il diniego di attribuzione del contributo richiesto sostenendo l’inidoneità delle autorizzazioni rilasciate dal comune di Pomezia a dimostrare il possesso da parte di Elmac II del requisito di avere svolto attività a livello

professionale per almeno un triennio (art. 33, comma 27, D.M. 7 luglio 2017).

Infatti secondo il MIBACT tali autorizzazioni sarebbero state rilasciate per il tramite dell'amministratore di altra società, diversa da Elmac.

Quanto alla vicenda relativa alla fusione societaria, il MIBACT sosteneva l'assenza di una distinzione tra società venditrice e società acquirente, che dovrebbe sussistere ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. i) e lett. n) p.1 e p.2 del D.M. 27 luglio 2017.

6. Con propria memoria del 20.11.2020 (**Doc. 6**) Elmac II rispondeva alla comunicazione di preavviso di provvedimento negativo del MIBACT. La società produceva documentazione dalla quale risultano licenze per l'attività di spettacolo viaggiante relative all'anno 2015, respingendo in ogni caso le argomentazioni dell'Amministrazione circa l'irrilevanza delle altre autorizzazioni in precedenza prodotte.

Elmac II evidenziava altresì l'erroneità della posizione assunta dall'Amministrazione circa l'operazione di fusione. In particolare ribadiva la distinzione tra i soggetti giuridici Elmac ed Elmac II al momento della compravendita delle attrazioni, che è temporalmente precedente alla fusione.

Inoltre evidenziava come la normativa non richiedesse la diversità dei soggetti concretamente firmatari delle dichiarazioni, quanto piuttosto quella dei soggetti giuridici di riferimento.

7. Con il decreto del 03.12.2020 qui impugnato (seguito da un avviso datato 04.12.2020, **Doc. 7**), il MIBACT, disattese le osservazioni della Elmac II, confermava il diniego di concessione del contributo, in quanto *“non è stato dimostrato il possesso del requisito di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito dello spettacolo viaggiante, stabilito all'art. 33, comma 7, del D.M.;*

inoltre la domanda è stata presentata dalla società Elmac II Srl, che ha acquistato attrazioni, nelle more di un processo di fusione con la società Elmac Srl, venditrice delle stesse”.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Elmac II, come in atti rappresentata e difesa, impugna la Delibera n. 2185 del 03.12.2020 del Direttore Generale Spettacolo del MIBACT, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi e ne chiede pertanto l’annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al D.M. MIBACT 27 luglio 2017, art. 33, comma 7. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento di fatto, errore di apprezzamento e irragionevolezza in merito alla sussistenza del requisito di aver svolto attività professionale per almeno tre anni.

Nel provvedimento impugnato, il MIBACT contesta a Elmac II di non aver *“dimostrato il possesso del requisito di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell’ambito dello spettacolo viaggiante, stabilito all’art. 33, comma 7, del D.M.”.*

L’asserzione del MIBACT è erronea e il rilievo dell’asserita irregolarità infondato.

Infatti Elmac II ha documentato sin dalla domanda di partecipazione (Doc. 2) e poi nelle relative integrazioni documentali (Docc. 4 e 6) di essere in possesso di una licenza per attività di spettacoli viaggianti n. 1/2015 rilasciata ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S. dal comune di Rubano (PD) in data 06.08.2015 (**Doc. 8**, documento qui prodotto separatamente per facilità di lettura). Detta licenza è specificamente riferita alla società Elmac II e rilasciata al suo rappresentate legale, ing. Tiziano Tredese. La licenza è stata poi stata rinnovata con continuità

sia nel 2016, sia nel 2020 (Doc. 8, pagg. 3-9). Nel testo dell'integrazione disposta

il 31.08.2020 si legge che la richiesta di Elmac II era *"tendente ad ottenere*

l'inserimento nella licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante n. 1/2015

rilasciata in data 06.08.2015 di n. 29 piccole attrazioni", riconoscendo dunque che alla

data del 31.08.2020 sussisteva ancora una licenza rilasciata nel 2015 (e già

integrata nel 2016). La licenza del comune di Rubano è, in sé e senza ulteriori

documenti, idonea a comprovare lo svolgimento di attività a livello professionale

per almeno un triennio al momento della presentazione della domanda il

29.09.2020.

A titolo esemplificativo, si rileva che il comune di Bologna ha ritenuto la licenza

valida a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività di spettacolo

viaggiante da parte di Elmac II e sulla base di questa ha rilasciato un'ulteriore

autorizzazione in favore di Elmac II nella persona dell'ing Tredese, anche questo

documento è stato presentato al MIBACT (Doc. 4, documento qui prodotto

separatamente per facilità di lettura, **Doc.9**).

Elmac II ha altresì documentato al MIBACT la presenza di un'autorizzazione

permanente rilasciata dal comune di Pomezia (Doc. 4, documento qui prodotto

separatamente per facilità di lettura, **Doc. 10**) dapprima in data 30.03.2017 (Doc.

10, pag. 12), dunque anche in questo caso oltre tre anni prima della domanda, e

poi estesa nel 2018 (Doc. 10, pag. 7) e nel 2019 (Doc. 10, pag. 1).

Quest'ultima autorizzazione, come notato dal MIBACT nel preavviso di

provvedimento negativo (Doc. 5) è sì rilasciata alla società Zoomarine s.p.a. in

persona del suo legale rappresentante, ma ricomprende al suo interno attività ed

attrazioni gestite direttamente da Elmac II. Infatti l'autorizzazione è relativa a un

parco divertimento permanente (gestito dalla società Zoomarine s.p.a.)

all'interno del quale svolgono la loro attività molteplici operatori del settore dello spettacolo viaggiante, in piena autonomia e senza alcuna subordinazione, ma in forza di contratti di collaborazione. Del resto nell'autorizzazione in questione si dà atto della presenza di un apposito e separato "Gazebo Elmac" (Doc. 10, pagg. 4, 9 e 15), nel quale opera l'impresa ricorrente, svolgendo a tutti gli effetti attività professionale di spettacolo viaggiante.

In definitiva, Elmac II ha dimostrato di possedere il requisito di svolgere da almeno tre anni attività professionale di spettacolo viaggiante attraverso la documentazione relativa alla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. dal comune di Rubano (Doc. 8). Sono, inoltre, altrettanto idonei a comprovare tale circostanza anche le autorizzazioni del comune di Bologna (Doc. 9) e del comune di Pomezia (Doc. 10). Infatti l'art. 33, comma 7, del D.M. 27 luglio 2017, che con il provvedimento impugnato il MIBACT assume non rispettato, prescrive all'istante di dimostrare *"di avere svolto attività a livello professionale per almeno un triennio nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d) e di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni"*. Non è prescritto uno specifico documento attraverso il quale si deve dare prova di tale requisito, tantomeno è menzionata la necessità di una licenza rilasciata ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che precluderebbe l'opportunità di accesso al fondo ai professionisti che lavorano in collaborazione con parchi organizzati. Pertanto anche l'autorizzazione rilasciata dal comune di Pomezia (Doc. 10), in quanto ricomprende attrazioni gestite da Elmac II è idonea a comprovare lo svolgimento per un triennio dell'attività professionale di spettacolo viaggiante.

Stante quanto riferito, il provvedimento di diniego del MIBACT è illegittimo

nella misura in cui ha negato l'attribuzione del contributo a Elmac II per non aver dimostrato il possesso del requisito di cui all'art. 33, comma 7, D.M. 27 luglio 2017 relativo allo svolgimento per un triennio dell'attività professionale di spettacolo viaggiante. L'Amministrazione ha erroneamente omesso di considerare la licenza rilasciata a Elmac II ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. dal comune di Rubano (Doc. 8) come documento idoneo a dimostrare il predetto requisito.

In aggiunta l'Amministrazione ha omesso di considerare le autorizzazioni del comune di Bologna (Doc. 9) e del comune di Pomezia (Doc. 10) come documenti validi a dimostrare la sussistenza in capo ad Elmac II del requisito di cui all'art. 33, comma 7, D.M. 27 luglio 2017. Rispetto all'autorizzazione del comune di Pomezia (Doc. 10), stante quanto si legge nel preavviso di provvedimento negativo (Doc. 5), il MIBACT ha mal interpretato e violato il disposto dell'art. 33, comma 7, D.M. 27 luglio 2017, laddove ha ritenuto che per dimostrare i requisiti ivi indicati la Elmac II avrebbe necessariamente dovuto produrre una licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. e non altro documento comunque idoneo a dimostrare l'attività triennale.

II. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 34, comma 3, lett. i) e lett. n) p. 1 e p. 2 del D.M. MIBACT 27 luglio 2017. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, travisamento di fatto, errore di apprezzamento e irragionevolezza in merito alle conseguenze giuridiche che l'Amministrazione ha fatto discendere dalla fusione societaria.

Il provvedimento impugnato nega l'erogazione del contributo, in quanto il MIBACT ritiene impeditiva la circostanza che *“la domanda è stata presentata dalla*

società Elmac II Srl, che ha acquistato attrazioni, nelle more di un processo di fusione con la società Elmac Srl, venditrice delle stesse”.

In primo luogo si osserva che la motivazione, così come espressa nel provvedimento di diniego, è del tutto inconsistente e insufficiente a evidenziare quali sarebbero le ragioni per le quali non possa avere accesso al contributo una società come Elmac II che, dopo aver perfezionato la compravendita, esegua una fusione con la società venditrice. Infatti non vi è nessuna norma che vieti alla società richiedente il contributo di effettuare operazioni come quella descritta e, se vi fosse, sarebbe gravemente lesiva della libertà d'impresa. Quanto sin qui riferito sarebbe già di per sé sufficiente a mostrare l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In ogni caso, l'apodittica affermazione del MIBACT sopra riportata potrebbe essere interpretata come rimando a quanto espresso dall'Amministrazione nel preavviso di provvedimento negativo inviato a Elmac II, laddove affermava che a motivo della fusione *“non esiste più la distinzione tra la Società venditrice dei beni e la Società acquirente che richiede il contributo per l'acquisto degli stessi, prevista con la richiesta delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice, o costruttrice, o venditrice dei beni, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lett. i) e lett. n) p.1 e p.2 del D.M.* Infatti, le suddette dichiarazioni risultano sottoscritte dallo stesso soggetto che ha acquistato i beni e che ha presentato la domanda di contributo.

Parimenti, il contratto di vendita prot. n. 130-19/TT/fu del 02/10/2019 avente ad oggetto *“attrazioni da installare nel parco Lunafarm”, è stato sottoscritto dallo stesso soggetto nella duplice qualità di venditore e di acquirente degli stessi beni.”*

Al fine di evidenziare l'illegittimità della motivazione del MIBACT, occorre

brevemente ricordare che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. *“la società che risulta dalla fusione o quella incorporante [nel caso di specie, Elmac II] assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”*.

L'operazione di fusione che qui interessa è quella che ha portato la Elmac s.r.l. a fondersi per incorporazione in Elmac II s.r.l. Pertanto, nel caso in esame, vi è completa prosecuzione delle situazioni giuridiche originariamente in capo ad Elmac s.r.l. nella Elmac II quale unica società incorporante risultante dall'operazione.

La fusione è stata iscritta in data 31.12.2019, come risulta dalla visura camerale di Elmac II allegata alla Domanda (Doc. 2, pag. 150, Protocollo n. 113365/2019 del 30/12/2019). Gli acquisti delle attrazioni sono ovviamente avvenuti in data precedente alla fusione, come si ricava dalle fatture allegate alla domanda (Doc. 2, pagg. 129 - 134), quando Elmac (venditrice delle attrazioni) ed Elmac II (acquirente delle attrazioni) erano ancora due soggetti giuridici distinti. Quello appena riferito è l'unico dato rilevante ai fini della partecipazione alla procedura per l'assegnazione del contributo, ossia l'acquisto di attrezzature da un rivenditore, senza che rilevino in alcun modo le successive vicende intercorse tra le parti.

Erra dunque il MIBACT quando ritiene che detta distinzione sia necessaria per adempiere ai requisiti posti dell'art. 34, comma 3, lett. i) e lett. n) p.1 e p.2 del D.M. MIBACT 27 luglio 2017.

In considerazione della intervenuta fusione è del tutto superflua la produzione ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. i) D.M. della dichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta fornitrice (Elmac) attestante l'esistenza o meno di

riserva di proprietà sul bene venduto. Proprio perché le due società sono ora un unico soggetto che è succeduto nei rapporti dell'incorporata (Elmac), anche qualora quest'ultima in qualità di fornitrice avesse avuto una riserva di proprietà sul bene venduto questa sarebbe venuta meno a seguito della fusione per riunione della situazione giuridica in capo al medesimo soggetto, ossia la Elmac II risultante dalla fusione, secondo un meccanismo analogo a quello dell'art. 1253 c.c.

In ogni caso, la dichiarazione prodotta risale al momento antecedente alla fusione, quando ancora Elmac era un soggetto distinto da Elmac II, ed è pertanto pienamente valida quanto al suo contenuto nella parte in cui si dichiara che non vi è alcuna riserva di proprietà sulle attrazioni compravendute (Doc. 2, pag. 86).

Allo stesso modo non vi sono profili di violazione del disposto dell'art. 34, comma 3, lett. n) p. 1 e p. 2 del D.M. relativi, rispettivamente, ai dati identificativi della società fornitrice con certificato di iscrizione camerale e alla dichiarazione tecnica descrittiva dei beni fornita dalla medesima società fornitrice. Questi documenti sono stati prodotti da Elmac II assieme alla domanda e, per quelli che dovevano essere formati da Elmac, sono precedenti alla data dell'avvenuta fusione o comunque contenenti dichiarazioni circa fatti relativi a periodi antecedenti l'operazione di fusione, quando Elmac ed Elmac II erano soggetti giuridici distinti.

La circostanza che i documenti sopra richiamati attestanti le transazioni tra Elmac ed Elmac II - compresa quella relativa al contratto di vendita prot. n. 130-19/TT/fu del 02/10/2019 avente ad oggetto "attrazioni da installare nel parco Lunafarm" - e le dichiarazioni di Elmac siano state sottoscritte dalla medesima

persona fisica, ossia l'ing. Tiziano Tredese, è del tutto irrilevante e non può in

alcun modo comportare il diniego di corresponsione del contributo.

Infatti le transazioni, come sopra illustrato, sono avvenute tra soggetti giuridici

distinti, cioè le società Elmac s.r.l. ed Elmac II s.r.l., che in quanto società di

capitali per l'ordinamento rappresentano due diversi soggetti. Non è, invece, un

dato rilevante che in un certo momento storico le due società abbiano avuto il

medesimo legale rappresentante nella persona dell'ing. Tredese. Il legale

rappresentante è esecutore della volontà formatasi in seno alla compagine e degli

atti sociali verso l'esterno e i terzi, senza che vi sia un'identificazione del soggetto

con la società per la quale agisce, limitandosi ad operare come mero agente, in

senso lato assimilabile al mandatario. Affermare che documenti sottoscritti da

due società distinte provengano dal medesimo soggetto solo perché

materialmente firmati dall'amministratore di entrambe, la cui persona coincide,

equivale a negare l'applicazione dell'istituto della personalità giuridica alle società

di capitali. Nel caso in esame, Elmac ed Elmac II hanno separatamente, ciascuna

all'interno della propria compagine societaria, formato due distinte e autonome

volontà di sottoscrivere i contratti di compravendita, poco rileva che i negozi

siano stati materialmente firmati dall'ing. Tredese quale legale rappresentante di

entrambe. Allo stesso modo le dichiarazioni di Elmac sono frutto della

autonoma volontà della società di esprimere quanto in esse contenuto, facendo

sottoscrivere il documento al legale rappresentante ing. Tredese.

In definitiva, nel provvedimento impugnato il MIBACT ha illegittimamente

escluso Elmac II dalla percezione del contributo sulla base di un'insussistente

violazione dell'art. 34, comma 3, lett. i) e lett. n) p.1 e p.2 del D.M. MIBACT 27

luglio 2017. L'Amministrazione ha errato nell'esaminare i documenti prodotti da

Elmac II, travisando circostanze di fatto, come il momento in cui taluni documenti sono stati prodotti, e compiendo erronee valutazioni in punto di diritto, come quelle relative alla distinta soggettività giuridica delle società di capitali e agli effetti di un'operazione di fusione tra le stesse, giungendo ad emettere un provvedimento illegittimo per le ragioni sopra esplicate.

III - Sull'idoneità dell'istanza del ricorrente ad essere ammessa al contributo

Posto che le asserite irregolarità che il MIBACT ha posto alla base del diniego di contributo sono infondate per quanto si è detto nei precedenti paragrafi I e II, l'istanza della Elmac II merita accoglimento, e dunque l'erogazione del contributo, in quanto completa ed esaustiva.

Elmac II è infatti soggetto idoneo a ricevere il contributo, in quanto esercita l'attività d'impresa nel settore degli spettacoli viaggianti da un congruo lasso temporale.

Il ricorrente ha acquistato attrazioni di nuova costruzione da un fornitore di tali beni ed è diventato pieno proprietario del bene sin dal momento della consegna dello stesso, come risulta dalla dichiarazione di assenza di riserva di proprietà.

Il ricorrente ha presentato al MIBACT una domanda completa, corredata da tutte le necessarie dichiarazioni e da esaustiva documentazione a corredo (Doc. 2).

Alla luce di quanto riferito, disattesi i motivi per i quali il MIBACT ha dichiarato illegittima l'istanza del ricorrente, Elmac II ha correttamente formulato la domanda di accesso al fondo secondo il disposto del D.M. 27 luglio 2017 e della disciplina applicabile, e possiede tutti i requisiti per vedersi riconosciuto il contributo proporzionale alle somme versate per l'acquisto delle attrazioni

elencate in domanda sino al momento della presentazione della domanda.

IV - Risarcimento del danno

Nell'ipotesi denegata in cui non dovesse essere concesso un provvedimento cautelare e quindi nell'arco di tempo necessario per ottenere l'annullamento degli atti impugnati si esaurisse l'intero fondo appositamente destinato ai contributi ex art. 34 del citato decreto del MIBACT del 27 luglio 2017, ne conseguirebbe per la ricorrente l'impossibilità di percepire il contributo e quindi un danno derivante dall'illegittimo provvedimento di diniego. Il pregiudizio può essere quantificato in misura pari all'importo che sarebbe stato corrisposto il caso di ammissione a contribuzione, gravato di interessi, nonché agli ulteriori danni conseguenti all'indisponibilità di tali ingenti somme.

Si chiede pertanto, sin d'ora, per tale deprecata ipotesi, la condanna del Ministero al risarcimento del danno, con riserva di quantificarlo in corso di giudizio.

V - Richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia agli argomenti ampiamente esposti in narrativa, in particolare nella parte in diritto di questo ricorso.

Con riferimento al *periculum in mora*, si evidenzia il danno grave ed irreparabile che la Elmac II è destinata a subire, ove non intervenga un provvedimento che sospenda il provvedimento impugnato e che ordini all'Amministrazione procedente la rivalutazione della domanda.

Privare la Elmac II del contributo costituirebbe per la stessa un danno grave ed ingiusto, in quanto in evidente contrasto con le disposizioni e la *ratio* del D.M. i cui obiettivi, come detto, sono proprio quelli di promuovere lo spettacolo viaggiante, favorendo il rinnovamento dell'offerta, l'ammodernamento degli

impianti e delle attrezzature, oltre che la diffusione, tenuto conto della funzione

ricreativa che tale tipologia di spettacoli espleta a livello sociale.

Il danno potrebbe avere serie conseguenze per una piccola impresa come quella ricorrente, poiché il mancato incameramento del contributo comporterebbe uno squilibrio finanziario.

Il più ampio contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, con la conseguente chiusura dei luoghi nei quali la Elmac II svolgeva la propria attività, ha comportato ulteriori mancati incassi per la società, che si trova ora in una condizione di difficoltà. L'ottenimento del contributo costituirebbe un importante sostegno finanziario, consentendo all'impresa di evitare una possibile crisi.

In ogni caso, poiché non risulta che al momento le somme di cui al Fondo siano state integralmente erogate, si chiede che l'accoglimento della presente istanza di sospensiva del provvedimento impugnato venga accompagnato da un obbligo di *facere* a carico del MIBACT, consistente nel riesaminare l'istanza di finanziamento della ricorrente, tenendo conto dell'intera documentazione prodotta agli atti.

* * *

Tutto quanto ciò esposto in fatto e in diritto, la Elmac II, come in atti rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, che venga disposto,

- previa sospensione cautelare degli atti impugnati con i conseguenti provvedimenti urgenti che codesto TAR vorrà emanare al fine di evitare

l'irreparabile pregiudizio alla ricorrente, ivi incluso l'ordine di rivalutazione

dell'istanza come meglio indicato in narrativa e/o di accantonare un importo pari

al contributo richiesto;

- l'annullamento della Delibera del Direttore Generale Spettacolo n. 2185 del

03.12.2020, nella parte in cui è stata rigettata l'istanza di contributo per l'acquisto

di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per l'anno 2020,

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi;

- e, per l'ipotesi in cui a seguito dell'annullamento non risultasse più ottenibile

il contributo a causa dell'esaurimento del relativo Fondo, si chiede altresì che

l'Amministrazione convenuta venga condannata a corrispondere alla ricorrente il

risarcimento del danno, nella misura che sarà quantificata in corso di giudizio e

comunque non inferiore all'ammontare che questa avrebbe ricevuto nel caso in

cui fosse stata ammessa, con interessi e rivalutazione, stante l'illegittimità degli

atti impugnati in ragione della completezza e regolarità, risultante *per tabulas*, della

domanda presentata.

Con riserva di proporre motivi aggiunti ed ulteriori memorie documenti in corso

di causa.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad € 650,00.

Si allegano i documenti richiamati in narrativa.

Roma, 29 gennaio 2021

Avv. Prof. Federico Pernazza